

Alla **Regione Abruzzo**  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Amministrazione Provinciale di L'Aquila**  
[urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)

e p.c. **Ditta SPICA S.r.l.**  
[spica@pec.arc.it](mailto:spica@pec.arc.it)

**OGGETTO:.** SPICA S.r.l. - Autorizzazione Regionale alla Variante non Sostanziale alla D.D. n° DPC026/296 del 09.11.2018 per l'inserimento di codici EER non pericolosi nell'impianto sito in loc. "Marane" nel Comune di Sulmona. **Valutazioni tecniche.**

Con la presente si trasmette la relazione contenente le valutazioni tecniche inerenti la modifica non sostanziale di cui all'oggetto.  
Sulla base delle considerazioni riportate nella relazione allegata, si demanda all'Autorità Competente ogni valutazione sotto il profilo giuridico inerente la fattibilità della variante proposta.

Distinti saluti.

**Il Responsabile U.O.**

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**Il Direttore del Distretto**

Dott.ssa Virginia Lena

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

## RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO:** SPICA S.r.l. - Autorizzazione Regionale alla Variante non Sostanziale alla D.D. n° DPC026/296 del 09.11.2018 per l'inserimento di codici EER non pericolosi nell'impianto sito in loc. "Marane" nel Comune di Sulmona. **Valutazioni tecniche.**

Con nota acquisita al protocollo Arta n. 17785 del 14.05.2024, la Regione Abruzzo ha chiesto al Distretto di esprimere valutazioni sulla comunicazione di variante non sostanziale della D.D. n° DPC026/296 del 09.11.2018, inerente l'introduzione di due rifiuti non pericolosi identificati con E.E.R. 10.09.06 e 10.09.08.

Preme innanzitutto richiamare l'iter procedimentale come di seguito riportato.

- In data 02.04.2024 la Ditta ha presentato richiesta di variante non sostanziale al Decreto Dirigenziale del 09.11.2018 n. DPC026/296, consistente nell'introduzione di due rifiuti E.E.R. 10.09.06 e 10.09.08 non pericolosi, della stessa tipologia già autorizzata e senza variare i quantitativi autorizzati;
- Valutata la documentazione trasmessa dalla ditta, lo scrivente Distretto ARTA ha trasmesso con nota del 29.05.2024 prot. 20069 la richiesta di integrazioni in merito ai criteri di assimilabilità ai rifiuti per i quali il D.M. 05/02/98 prevede l'operazione R10 e la compatibilità con le caratteristiche geologiche del terreno di cava ricevente;
- In data 05.06.2024 sono state assunte con prot. 21107/24 le integrazioni presentate dalla ditta;
- In data 14.06.2024 si è tenuta una riunione presso gli uffici del Distretto ARTA di L'Aquila con il Responsabile e il Tecnico Consulente dell'impianto, convocata al fine di avere chiarimenti circa la non congruità dei Rapporti di Prova trasmessi con le integrazioni di cui sopra e relativi ai test di cessione. Gli stessi hanno specificato che anche i rifiuti codificati con E.E.R. 10.09.06 e 10.09.08 (costituenti forme e anime di fonderia della fase di formatura) provengono da un processo termico, derivando gli stessi dall'operazione di colata della ghisa, e rappresentando che il rifiuto autorizzato (E.E.R. 10.09.03) proviene da un altro processo termico costituito dalla fusione della ghisa;  
In occasione della riunione è stato richiesto alla Ditta di trasmettere ulteriore documentazione integrativa al fine di chiarire in modo più puntuale la rispondenza delle caratteristiche dei due codici all'attività R10 per cui si comunica la variante;
- In data 17.06.2024 con nota prot. 23051/24 la Provincia dell'Aquila ha provveduto a trasmettere le proprie valutazioni in merito;
- In data 02.07.2024 la Ditta ha trasmesso, a mezzo email, la relazione tecnica datata 1 luglio 2024 (in cui compare l'Autorità Competente tra i destinatari), nella quale ha presentato:
  - a. La tabella di comparazione delle caratteristiche chimico-fisiche tra i rifiuti identificati con codici E.E.R. 10.09.06, 10.09.08 e 10.09.03, dichiarando che i principali parametri dei tre rifiuti sono simili;
  - b. La stratigrafia della cava, ove avverrà il ripristino, avente caratteristiche ghiaioso-sabbiose e, relativamente alle terre di fonderia che intende utilizzare, il Rapporto di Prova n. 0083/24 1 riportante il fuso granulometrico attestante che trattasi di sabbie, con granulometria idonea ad essere utilizzate nella cava.

- c. La dichiarazione dell'esecuzione, prima dell'accettazione dei rifiuti per l'attività di recupero ambientale (R10), dell'analisi sugli stessi per la verifica delle CSC, con il rispetto dei limiti di legge per la colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 e smi;
- d. I seguenti Rapporti di Prova relativi al Test di Cessione secondo l'Allegato 3 del D.M. 05/2/1998, eseguito su rifiuti provenienti da tre ditte differenti:
- Rapporto di Prova n.0384/24 del 30.01.2024 della GREENLAB GROUP per il codice E.E.R. 10.09.08, **NON CONFORME** [rif. Allegato 3 del D.M. 05/2/1998] relativamente al COD (valore rilevato pari a 134 mg/l; valore limite 30 mg/l) e ai Fluoruri (valore rilevato 3,7 mg/l; valore limite 1,5 mg/l) -;
  - Rapporto di Prova n. 4043/24 del 15.05.24 della GREENLAB GROUP per il codice E.E.R. 10.09.08, **NON CONFORME** [rif. Allegato 3 del D.M. 05/2/1998] relativamente al COD (valore rilevato pari a 62 mg/l; valore limite 30 mg/l) -;
  - Rapporto di Prova n. 24LA04524 del 25.06.2024 della ECOPOINT relativo al rifiuto "forme e anime da fonderia" – **CONFORME** [rif. Allegato 3 del D.M. 05/2/1998].

Rispetto ai Rapporti di Prova presentati la ditta dichiara che "i test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/2/1998 sui rifiuti aventi E.E.R. 10.09.06 e 10.09.08 sono conformi"; tuttavia da quanto sopra esposto si rileva che solo il Rapporto di Prova n. 24LA04524 del 25.06.2024, per altro non riferito a un codice E.E.R. specifico, risulta conforme al test di cessione, mentre i Rapporti di Prova n.0384/24 e n. 4043/24 presentano i citati superamenti.

L'azienda inoltre, non ha presentato risultati analitici relativi al rifiuto identificato con E.E.R. 10.09.06, per il quale, quindi, non è possibile procedere ad alcuna valutazione.

Nella stessa nota integrativa, l'azienda, presumibilmente a riscontro della nota della Provincia, dichiara che i rifiuti rispondono alle norme UNI applicabili e quindi conformi a quanto disposto dall'art. 183 c.1 lett. u-bis che recita << riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.>>

In relazione a tale definizione la ditta, tuttavia, non ha evidenziato la norma UNI di riferimento e non ha provveduto alla predisposizione di un piano di gestione della cava, comprendente la stima delle quantità dei rifiuti da utilizzare per il riempimento della stessa a dimostrazione del rispetto di quanto riportato nel suddetto art 183 circa le quantità strettamente necessarie.

Al fine di meglio inquadrare la variante proposta, preme riportare le valutazioni effettuate relativamente a ulteriori riferimenti normativi, ed in particolare:

- Il D.M. 05/02/1998, decreto cogente per le attività di recupero in forma semplificata e norma tecnica generalmente presa a riferimento per tutte le attività di recupero, prevede:
  - **per il rifiuto E.E.R. 10.09.03** (già autorizzato), l'attività di recupero 4.4.3 lett. f), ripristino ambientale R10, (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto);  
L'articolo 5, Recupero ambientale del DM 5 2. 98 specifica, inoltre che:
    1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
    2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
      - a) i rifiuti non siano pericolosi;
      - b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
      - c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
      - d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.
  - **per i rifiuti E.E.R. 10.09.06 e 10.09.08** (oggetto dell'istanza), le attività di recupero riportate al punto 7.25.3:
    - a) *cementifici [R5];*
    - b) *produzione di calce idraulica [R5];*
    - c) *processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia esauste [R5];*
    - d) *industria dei laterizi della ceramica e dell'argilla espansa [R5];*
    - e) *produzione di conglomerati per l'edilizia [R5];*
    - f) *industria vetraria [R5]*
    - g) *industria ceramica [R5]*
    - h) *produzione conglomerati bituminosi [R5];*
    - i) **utilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5]** (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto),

ed escludendo di fatto la possibilità dell'attività di recupero R10.

- Ad ulteriore conferma di quanto stabilito dal D.M. 05.02.98, si può considerare l'ulteriore riferimento tecnico "Linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi", emanate dalla Regione Lombardia e pubblicate sul B.U.R. 11/03/2022, n. 10 con Delib. G.R. Lombardia 07/03/2022, n. XI/6071.  
Le linee Guida ribadiscono che "Attualmente la normativa, per i citati residui delle attività di fonderia, in relazione alla "natura giuridica" derivante dalla loro classificazione, individua le seguenti fattispecie, alle quali sono associabili differenti "percorsi":
  - **rifiuto** (nel caso di residui di cui il produttore "intende disfarsi");

- **sottoprodotto** (nel caso in cui il residuo posseda "all'origine" i requisiti definiti all'art. 184-bis D. Lgs. 152/06).

Il residuo, una volta divenuto rifiuto, può tuttavia cessare di essere tale (c.d. "end of waste), attraverso una operazione di riciclaggio. Il residuo che diventa prodotto "**End of Waste**" ha "cessato di essere qualificato rifiuto" (nel caso di rifiuto che dopo essere stato sottoposto ad appropriate operazioni di recupero, ha acquisito caratteristiche tali da: "... soddisfare i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni ..." definite dall'art. 184-ter D. Lgs. 152/06). Pertanto, nel percorso finalizzato alla valorizzazione del residuo, a fianco del sottoprodotto, un'ulteriore opzione individuata dalle norme è rappresentata dalla possibilità, in base all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06, che un rifiuto cessi di essere tale, ove sottoposto ad operazioni di recupero, e soddisfi "criteri specifici" che devono essere definiti in appositi atti normativi o atti amministrativi 6 rilasciati dalle Autorità competenti ex Art. 208 D.Lgs. 152/06, nel rispetto di criteri generali fissati dal citato art. 184-ter".

Le Linee Guida, inoltre, chiariscono al paragrafo 3.1 che "la gestione di queste terre è possibile come sottoprodotto o al paragrafo 3.2 che la gestione delle stesse è possibile come rifiuto da recuperare con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)".

Nell'ambito della gestione delle terre come rifiuto, le Linee Guida richiamano la voce 7.25 dell'Allegato al D.M. 5 febbraio 1998, relativa a terre e sabbie esauste, definendo le tipologie delle operazioni di recupero presso l'impianto.

In particolare, al paragrafo 4 relativo agli utilizzi tipici "si individuano gli utilizzi che possono avere le terre e sabbie esauste; tali utilizzi, molti dei quali "consolidati" nell'esperienza applicativa del D.M. 5/02/1998, si individuano in molti degli impieghi industriali nei quali è tradizionalmente impiegato un inerte naturale, e precisamente:

- cementifici;
- industria della ceramica;
- industria del vetro;
- produzione di conglomerati per l'edilizia;
- produzione di conglomerati bituminosi;
- produzione di laterizi e mattoni;
- **utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.**

Si conferma, pertanto, nell'elenco degli utilizzi tipici delle terre e sabbie esauste l'esclusione dell'attività di recupero ambientale R10.

Preme, inoltre specificare che le Linee Guida non menzionano il rifiuto codificato con EER 10.09.06.

Per fornire ulteriori elementi di valutazione, sono state prese in considerazione le schede analitiche per gli utilizzi tipici riportate al paragrafo 5 delle Linee Guida.

A titolo di esempio, come riferimento più simile all'attività di recupero ambientale, si riportano integralmente gli "ostacoli tecnici" desunti dalla scheda relativa all'utilizzo per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali:

*"OSTACOLI TECNICI: Dal punto di vista tecnico nessuno; numerosi studi e applicazioni pratiche ne hanno ampiamente dimostrato l'idoneità. Dal punto di vista ambientale, la presenza di "inquinanti" quali i residui di resine organiche possono condizionare il risultato del test di cessione, in particolare per il parametro COD (limite 30 mg/l), rendendo il materiale non conforme, in relazione agli attuali limiti definiti dalla normativa, allo specifico impiego".*

Quest'ultima considerazione richiamata dalle Linee Guida è confermata dalle osservazioni precedentemente effettuate sui Rapporti di Prova presentati dalla ditta per il caso specifico.

Per quanto sopra esposto, si sintetizzano le considerazioni effettuate:

- Il rifiuto codificato con E.E.R. 10.09.06 è stato escluso dalle valutazioni di questo Distretto sia per l'assenza dei relativi Rapporti di Prova presentati dall'Azienda, sia per la mancata menzione dello stesso all'interno delle Linee Guida della Regione Lombardia. Questo Distretto in ogni caso si riserva di effettuare valutazioni in merito all'utilizzo del suddetto rifiuto, qualora la ditta fornisca ulteriori approfondimenti in merito;
- È stata valutata l'assimilabilità esclusivamente dal punto di vista delle caratteristiche tecniche tra il rifiuto identificato con codice E.E.R. 10.09.08, nell' *utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali* con quello autorizzato identificato con E.E.R. 10.09.03 per l'attività di recupero ambientale, tenendo conto dei requisiti riportati nell'art. 5 del DM 5.2.98, lett c, d e d-bis. Dalla valutazione è emerso che:
  1. Per entrambi i rifiuti *il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto al D.M. 05/02/98*, pur presentando quest'ultimo problemi di conformità rispetto ai limiti per determinati parametri (come evidenziato sia dalla Linee Guida sopra citate sia dall'esame dei Rapporti di Prova trasmessi dall'Azienda)
  2. E' stata fornita documentazione tecnica, per la quale, tuttavia ci si riserva di chiedere approfondimenti, attestante la compatibilità del rifiuto identificato con codice E.E.R. 10.09.08 con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
  3. Per il rifiuto identificato con codice E.E.R. 10.09.08 l'azienda prevede di effettuare delle analisi per la verifica del contenuto dei contaminanti, con il rispetto dei limiti di legge per la colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06 e smi;
- In ottemperanza all'art 183 co 1 lett. u-bis del D.Lgs n. 152/06 ss. mm. ii, la documentazione presentata è carente della precisazione relativa alla norma UNI di riferimento e della stima delle quantità strettamente necessarie dei rifiuti da utilizzare per il riempimento della cava;
- Il D.M. 05/02/98 e le Linee Guida della Lombardia escludono, per il rifiuto codificato con E.E.R. 10.09.08 l'attività di recupero ambientale R10.

Tenuto conto di quanto sopra richiamato, pur potendo considerare il rifiuto identificato con codice E.E.R. 10.09.08 assimilabile per caratteristiche tecniche a quello autorizzato, è necessario, che l'Autorità Competente valuti sotto il profilo giuridico la fattibilità della variante, dato che sia il D.M. 05/02/98 che le Linee guida della Regione Lombardia costituiscono strumenti di riferimento tecnico, tuttavia non cogenti per l'applicazione al caso specifico.

Si sottolinea, fin d'ora, che, in caso di esito positivo della valutazione, si provvederà a formulare un parere tecnico con il dettaglio delle prescrizioni necessarie.

Il Collaboratore Tecnico  
Ing. Marta De Rosa



Il Collaboratore Tecnico  
Angelo Angelone



**Il Responsabile U.O.**

Ing. Antonella Troiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.